

DIVORZIO E REFERENDUM

Il 1° dicembre 1970, alle ore 5.40 del mattino, il Presidente della Camera, on. Pertini, ha dato l'annuncio dell'esito della votazione finale sulla legge Fortuna-Baslini: 319 voti a favore, 286 voti contrari. In quel momento veniva definitivamente approvata dal Parlamento italiano l'introduzione del divorzio nella legislazione del nostro Paese.

L'avvenimento riveste, senza dubbio, una portata storica, almeno nel senso in cui si usano così qualificare quegli avvenimenti politici, giuridici o scientifici i quali (giusti o sbagliati che siano) di natura loro sono destinati a incidere profondamente sulla vita socio-politica di un Paese.

Con questa legge, infatti, si attua una specie di rivoluzione in uno degli istituti giuridici che investe la matrice stessa della società civile: il matrimonio. Prima dell'approvazione del divorzio, l'istituto giuridico del matrimonio era tale da fornire una tutela giuridica e quindi da ratificare la volontà di un uomo e di una donna, i quali intendevano, come intendono normalmente le persone che si sposano, porre in essere un rapporto stabile e un impegno reciproco non ritrattabile.

Con l'approvazione della legge Fortuna-Baslini l'istituto giuridico del matrimonio diviene tale da non fornire più tutela giuridica e da non ratificare più la volontà di due sposi di porre in essere un rapporto stabile e un impegno ritrattabile. Al contrario, essa attribuisce la facoltà a ciascuno dei contraenti di revocare, anche unilateralmente e contro la volontà dell'altro, il rapporto instaurato e l'impegno assunto.

In questa radicale inversione del modello giuridico di matrimonio sta, appunto, il carattere storico della decisione del Parlamento italiano (1).

Nella stessa giornata del 1° dicembre 1970, un gruppo di 25 cittadini ha annunciato il proprio intendimento di richiedere l'indizione del referendum per sottoporre al popolo la decisione se

(1) In questo fascicolo, sotto la rubrica « Documenti », pubblichiamo il testo definitivo della legge Fortuna-Baslini, apparso sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1970.

abrogare o no la legge di divorzio approvata dal Parlamento (2).

In questa nota faremo un esame critico delle ragioni che sono state addotte da varie parti contro il ricorso al referendum, corredando tale esame con alcune considerazioni.

Premessa.

I suggerimenti della nostra Rivista e del nostro gruppo redazionale (3) tendenti a ottenere dalle forze politiche e parlamentari che si impostasse il problema del divorzio non già su motivazioni confessionali (cattoliche o anticattoliche), bensì su argomenti attinenti all'organizzazione della società civile in funzione del maggior bene comune da promuovere e del minor male sociale da tollerare, hanno trovato ascolto soltanto da parte della Democrazia Cristiana. Le forze divorziste, invece, hanno prevalentemente e costantemente fatto leva su argomenti che chiameremo di fede laicista, postulando l'introduzione del divorzio come fatto di civiltà, come valore sociale e strumento di tutela della libertà e della dignità dei cittadini, ma prescindendo da un

(2) Il gruppo dei 25 cittadini è così composto: GIANGUALBERTO ARCHI (Ordinario di Diritto Romano nella Università di Firenze, della quale fu già Rettore Magnifico); GIUSEPPE AULETTA (Ordinario di Diritto Commerciale e Preside della Facoltà di Giurisprudenza nell'Università di Catania); FELICE BATTAGLIA (Ordinario di Filosofia Morale nell'Università di Bologna, della quale fu già Rettore Magnifico); CARLO BOZZI (già Presidente del Consiglio di Stato); ANTONIO CIAMPI (Presidente della Società Italiana Autori ed Editori); LIA CODACCI PISANELLI (Giurista); SERGIO COTTA (Ordinario di Filosofia del Diritto nell'Università di Roma); AUGUSTO DEL NOCE (Ordinario di Storia delle Dottrine Politiche nell'Università di Roma); SERIO GALEOTTI (Ordinario di Diritto Costituzionale nell'Università di Pavia); GIORGIO LA PIRA (Ordinario di Istituzioni di Diritto Romano nella Università di Firenze, già Sindaco della stessa città); FRANCO LIGI (Avvocato); GABRIO LOMBARDI (Ordinario di Storia del Diritto Romano nella Università Statale di Milano); CARLO FELICE MANARA (Ordinario di Geometria nell'Università Statale di Milano); ENRICO MEDI (Ordinario di Fisica Terrestre nell'Università di Roma); LINA MERLIN (già senatrice del gruppo socialista); BERNARDO MERLO (già Presidente della Corte di Appello di Torino); GIAMBATTISTA MIGLIORI (Avvocato); GIUSEPPE OLIVERO (Ordinario di Diritto Ecclesiastico nell'Università di Torino); MARCELLO RODINÒ (Presidente dell'Associazione tra le Società per Azioni); FRANCESCO SANTORO PASSARELLI (Ordinario di Diritto Civile nell'Università di Roma); LIBERA SANTUCCI (Avvocato); IGNAZIO SCOTTO (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato); EGIDIO TOSATO (Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nell'Università di Roma); ALBERTO TRABUCCHI (Ordinario di Diritto Civile nell'Università di Padova).

(3) Si vedano, in particolare i seguenti articoli pubblicati su *Aggiornamenti Sociali*: *Matrimoni e divorzi dal 1906 al 1965* (studio dei dati relativi a 28 Paesi), aprile 1968, pp. 301-322; *Natalità, illegittimità e divorzialità (1906-1964)*, giugno 1969, pp. 441-454; *Dibattito sul divorzio*, luglio-agosto 1969, pp. 539-558; *La proposta di legge sul divorzio*, gennaio 1970, pp. 7-22; *Divorzi e figli legittimi* (indagine relativa al numero dei figli legittimi coinvolti nei divorzi in 12 Paesi europei), aprile 1970, pp. 317-322; *Riforma del diritto di famiglia*, maggio 1970, pp. 387-398. Segnaliamo anche il volumetto: *Divorzio in Italia?*, a cura di G. BRUNETTA, A. MACCHI, L. ROSA, ed. Centro Studi Sociali, Milano 1970, dove sono esposti in sintesi gli argomenti e i dati forniti nei precedenti articoli.

serio esame della concreta situazione della nostra società e delle sue vere esigenze. Specchio fedele di questa ideologia etico-politica è stato il modo in cui gli organi di stampa fiancheggiatori delle forze divorziste hanno presentato, il 2 dicembre, l'approvazione della legge: « Una grande vittoria della laicità e della democrazia parlamentare » (La Voce Repubblicana); « Conquista civile » (l'Unità); « Una grande conquista civile - Una vittoria dei socialisti » (Avanti!); « Una vittoria della libertà » (Corriere della Sera); « Una vittoria della legge civile sul dogma » (La Stampa).

Pensiamo che la volontà espressa da alcuni cittadini di promuovere il ricorso allo strumento costituzionale del referendum a riguardo della legge del divorzio derivi, in certa misura, proprio dal fatto che questa sia stata introdotta sulla base di motivi e di argomenti che affondano le radici in una ideologia di parte e che sono antitetici alle convinzioni profonde di una parte cospicua del nostro popolo oltre che a una valutazione del bene comune sociologicamente meglio fondata.

Ragioni addotte contro il referendum.

Tranne qualche eccezione, **le reazioni della stampa** all'annunciata iniziativa per indire il referendum **sono state del tutto sfavorevoli**. Constatando che nell'opporsi al referendum si ritrovano coalizzate tutte le forze che si sono battute per l'introduzione del divorzio (4), non è improbabile che il profondo motivo di un siffatto atteggiamento consista nel timore che il popolo possa annullare una legge che esse avevano molto desiderata e attesa.

Comunque, crediamo opportuno compiere un esame obiettivo degli argomenti che sono stati addotti a sostegno dell'opposizione al referendum, prescindendo dagli intimi motivi di natura psicologica che possono aver stimolato gli oppositori a esporli e con il solo scopo di valutarne criticamente il peso e la validità.

a) Non democraticità del referendum?

Il ricorso al referendum è stato innanzi tutto contestato per **ragioni che attengono alla natura di questo istituto**.

« Astrattamente — è stato scritto (5) — esso è il modo più democratico di assumere decisioni. Storicamente è stato più volte lo **strumento di deviazione e di arresto della vita democratica**: non a caso la dittatura ama il referendum e disprezza il parlamento ».

Di rincalzo, uno studioso di scienze politiche, su un impor-

(4) E' doveroso segnalare che la prospettiva del referendum genera qualche perplessità (non però aperta opposizione) anche in alcuni settori antidivorzisti.

(5) Cfr. l'editoriale « Senza crociata », in *Settegiorni*, 6 dicembre 1970, p. 3.

tante quotidiano (6), ha scritto che « chi volesse sostenere, oggi, che il referendum è strumento di genuina espressione della volontà del popolo sovrano abuserebbe di una retorica antiquata [...] ». Lo strumento per conoscere lo stato "genuino" della pubblica opinione non è il referendum: sono i **sondaggi di opinione** ». A sostegno di questa tesi egli adduce l'esperienza negativa del referendum fatta dalla Repubblica di Weimar (« tanto è vero — egli afferma — che i tedeschi non hanno ripristinato il referendum nella costituzione »); e l'esperienza, a suo avviso, altrettanto **deludente degli Stati Uniti e della Svizzera**. E ricorda che nella California una legge che vietava la discriminazione razziale negli alloggi è stata abrogata da un referendum; e che nella Svizzera il Cantone di Valais non potrà avere l'automazione dei servizi amministrativi perchè l'acquisto delle apparecchiature necessarie è stato per due volte bocciato da un referendum popolare. Più in generale, il referendum sarebbe, secondo il suo parere, uno strumento superato e tecnicamente infelice, in quanto è « una tecnica decisionale a "somma nulla" (chi vince, vince tutto, e chi perde, perde tutto) aggravata dal difetto di non tener conto delle "intensità" delle preferenze individuali ».

Queste opinioni, volte a contestare la natura democratica del referendum, posseggono senza dubbio un aspetto di verità, almeno in quanto pongono in luce la **possibile ambivalenza** di tale strumento. Infatti, i casi e le ipotesi addotte sono un chiaro indice della possibilità che si faccia uso del referendum per scopi repressivi, discriminatori o ritardatori del progresso. Tuttavia, **tale ambivalenza può**, sia in linea astratta, sia in base all'esperienza storica, **essere attribuita anche al Parlamento**, in quanto non si può escludere che esso giunga, in taluni casi, a emanare leggi repressive e discriminatorie, o a ritardare, con le sue lente procedure o a motivo dei compromessi da ricercare, il progresso tecnico e sociale di un Paese. Tuttavia, nessuno dubita seriamente che il Parlamento sia uno strumento genuino di democrazia.

Di conseguenza non ci pare **nè logico nè legittimo contestare la natura democratica del referendum a motivo degli abusi** talora verificatisi in Svizzera e negli Stati Uniti, la cui ricca esperienza di democrazia diretta non può del resto essere giudicata solo sulla base di tali abusi.

Non sarebbe piuttosto doveroso domandarsi quanta parte abbia avuto la pratica del referendum nel formare la coscienza democratica del popolo svizzero e la sua vitale partecipazione alle decisioni riguardanti la vita della Confederazione, dei Cantoni e delle città? Per esempio, è stato attraverso l'uso del referendum che il popolo svizzero ha dato un determinante contributo alla preservazione dell'ambiente da quelle devastazioni e deturpazioni che hanno, invece, caratterizzato altri Paesi. Ed è

(6) G. SARTORI, *Il referendum*, in *Corriere della Sera*, 9 dicembre 1970, p. 1.

stato ugualmente attraverso un referendum che gli svizzeri hanno recentemente respinto l'iniziativa xenofoba di Schwarzenbach intesa ad espellere dalla Confederazione elvetica 300.000 lavoratori stranieri.

L'affermazione, poi, secondo la quale la dittatura « ama il referendum e disprezza il parlamento », ci sorprende perchè non consta affatto che le dittature (almeno quelle recenti) abbiano fatto largo uso del referendum popolare, e, in particolare, di quello abrogativo, che ha lo scopo di sottoporre al popolo l'abrogazione o meno di leggi già varate dal potere legislativo. Non ci risulta che il fascismo e il nazismo, o il franchismo, o i diversi regimi comunisti dell'Europa orientale, o totalitarismi dell'America Latina e quelli che si affacciano sul Mediterraneo abbiano fatto ricorso o ammettano almeno in linea di principio il referendum abrogativo.

In ogni caso, accanto alle argomentazioni tendenti a contestare la democraticità del referendum, è doveroso porre quelle che, in senso contrario, sono fornite da uno dei più eminenti costituzionalisti italiani (7):

« Il referendum deve essere inteso come arma messa a disposizione della minoranza in parlamento, o di quei gruppi di elettori che ritengano non aderenti alla volontà del paese determinate misure prese dalla maggioranza al potere o intendano provvedere ad omissioni in cui essa sia incorsa, e perciò è rivolto a temperare l'arbitrio della maggioranza stessa. La rispondenza della maggioranza parlamentare a quella del paese è una realtà da considerare valida solo al momento delle elezioni, mentre per tempo avvenire diviene una presunzione che potrebbe risultare anche non esatta [...] ».

« Proprio il dubbio sulla fondatezza di tale presunzione giustifica l'istituto dello scioglimento anticipato delle Camere [che la nostra Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica (N.d.R.)]. Ora non è inopportuno aggiungere ai mezzi a disposizione del capo dello Stato per la valutazione di eventuali disarmonie fra la volontà degli eletti e i sentimenti degli elettori quelli derivabili da una consultazione popolare quando insorgano questioni che agitano fortemente l'opinione pubblica e non siano state oggetto di dibattito durante le elezioni. »

« Ma anche all'infuori di siffatta funzione sintomatologica di uno stato di contrasto generale fra camere e corpo elettorale, il referendum ne potrebbe avere una più limitata, in ordine a singole misure legislative che siano imposte dal parlamento senza che trovino effettivo riscontro nel paese così da farne apparire opportuna la eliminazione. La possibilità lasciata al popolo di dissentire da disposizioni che esso non ebbe possibilità di valutare al momento delle elezioni, o inversamente, di promuoverne altre trascurate dal parlamento, giova oltre che a temperare la onnipotenza della maggioranza e ad indurla a mantenersi in costante contatto con l'opinione popolare, anche ad educare politicamente i cittadini incitandoli all'interessamento e alla comprensione delle più rilevanti questioni di interesse collettivo ».

(7) Cfr. C. MORTATI, *Istituzioni di Diritto Pubblico*, VI edizione, Cedam, Padova 1962, pp. 724 s.

Ci sembra che le condizioni presupposte dell'autore citato per fondare la validità e l'opportunità del ricorso all'istituto del referendum trovino una puntuale verifica a proposito della vicenda del divorzio.

Infatti: — 1) il Parlamento che ha varato la legge sul divorzio era stato eletto nella consultazione del 1968, in occasione della quale alcuni partiti, il cui voto in Parlamento è stato determinante per l'approvazione del progetto Fortuna-Baslini (ci riferiamo in particolare al Partito Comunista), non avevano assunto una chiara posizione sul tema del divorzio, tema che in ogni caso non era stato per nulla dibattuto durante la campagna elettorale; — 2) la maggioranza parlamentare che ha reso possibile l'approvazione della legge sul divorzio (come è noto essa comprende il PLI, il PRI, il PSU, il PSI, il PSIUP, il PCI, gli indipendenti di sinistra e il gruppo del « Manifesto ») è diversa da quella di centro-sinistra in favore della quale il corpo elettorale aveva espresso la maggioranza dei suffragi; — 3) la coalizione che ha approvato il divorzio è tale che ciascuno dei suoi componenti rifiuterebbero di accettarla come governo ordinario del Paese; — 4) infine, non va sottovalutato il fatto che, in Senato, il passaggio all'esame degli articoli della legge Fortuna-Baslini è stato approvato con due soli voti di maggioranza.

Si deve anche aggiungere che la Democrazia Cristiana, partito di maggioranza relativa e componente fondamentale della coalizione di centro-sinistra, ha accondisceso a rimettere al Parlamento la decisione sul divorzio, pur avendo legittimamente la possibilità di impedirlo, a condizione che le Camere approvasse prima la legge istitutiva del referendum, appunto perchè fosse data al popolo la possibilità di decidere in ultima istanza e di esprimere più adeguatamente il suo parere su di un problema così importante.

Il dubbio che la decisione del Parlamento di approvare la legge Fortuna-Baslini sia in contrasto con la maggioranza della volontà popolare è accreditato, d'altra parte, proprio da quei « sondaggi di opinione » che, secondo lo studioso di scienze politiche sopra citato, sarebbero lo strumento per conoscere lo stato genuino della pubblica opinione. E' noto, infatti, come dai sondaggi compiuti annualmente dall'Istituto Doxa dal 1947 in poi non sia mai risultata una maggioranza a favore dell'introduzione del divorzio (almeno di un divorzio così generalizzato com'è quello varato dal Parlamento). Al contrario, tali sondaggi hanno costantemente rivelato che la maggioranza del popolo è contraria al divorzio (almeno in linea di principio) pur manifestandosi desiderosa che l'ordinamento giuridico appresti qualche soluzione per certi casi particolarmente incresciosi.

Vale infine la pena di richiamare l'attenzione su quel fenomeno chiamato « richiesta di partecipazione », che va diffondendosi in larghi strati della popolazione, i quali pongono la legittima istanza di non essere più soltanto soggetti passivi, ma di po-

ter diventare protagonisti attivi e diretti dei processi decisionali i cui effetti sono destinati a influire sull'intero corpo sociale. Il referendum, pur nella sua ipotetica ambivalenza, è appunto uno degli strumenti capaci di soddisfare tale « richiesta di partecipazione », che appare tanto più legittima nel caso in questione quanto più la materia del matrimonio interessa direttamente tutti i cittadini sia come singoli sia come componenti del nucleo familiare.

b) I presunti interessi della Chiesa.

L'eventuale ricorso al referendum per abrogare la legge Fortuna-Baslini è stato contestato anche per motivi attinenti all'interesse della Chiesa cattolica.

Si è, infatti, sostenuto, che non sarebbe vantaggioso per la Chiesa esporsi al rischio di perdere una seconda battaglia o a quello di far contare il numero dei cattolici italiani. Si è aggiunto che, con l'introduzione del divorzio nella legislazione civile, la Chiesa sarebbe diventata più evangelicamente povera perchè non più difesa dall'appoggio della legge civile, quindi più conforme allo spirito del Concilio Vaticano II, più libera di promuovere l'indissolubilità del matrimonio cristiano per convinzioni strettamente morali e religiose (8). E' stata anche riproposta l'opinione secondo cui l'introduzione del divorzio sarebbe un fatto positivo, in quanto porrebbe i cattolici nella condizione di dare una testimonianza più responsabile della loro fede e del valore della indissolubilità nel quale essi credono (9): in tale senso ogni iniziativa per abrogare la legge Fortuna-Baslini mediante referendum sarebbe da sconsigliare.

A nostro parere, questi argomenti e altri di natura simile, pur avendo una loro validità se fatti nell'ambito di una spiritualità matrimoniale cattolica, se adottati esplicitamente o implicitamente come elementi di giudizio circa l'opportunità di ricorrere o meno al referendum sono da un lato non pertinenti e dall'altro non decisivi.

Infatti, assumendo gli interessi (veri o presunti) della Chiesa e dei cattolici, in quanto cattolici, come unico o principale parametro del bene comune della società civile, ci si colloca in una ottica « clericale », metodologicamente errata, al pari della prospettiva di segno opposto, ma altrettanto « clericale », di coloro che intendessero il referendum come arma per vendicare una ipotetica onta subita dalla Chiesa con l'approvazione della legge del divorzio.

D'altro canto, gli interessi della Chiesa o dei cattolici in quanto tali, qualora si rivelassero in conflitto con le esigenze ge-

(8) Una succinta esposizione di questi motivi è contenuta in *Settimana del Clero*, 25 ottobre 1970, pp. 10.

(9) Cfr. *Settegiorni*, 6 e 13 dicembre 1970, passim.

nerali del bene comune, rettamente inteso, della società civile, non si imporrebbero come prevalenti, ma esigerebbero solo di essere equamente composti con l'interesse generale della comunità civile.

c) Rischio di una guerra di religione?

Un'altra ragione, in qualche modo correlata con i rapporti tra Stato e Chiesa nei loro riflessi sulla comunità statale, e adottata per dissuadere dal ricorso al referendum, è quella secondo la quale una consultazione popolare in tema di divorzio potrebbe causare una « guerra di religione » e creare una frattura verticale nella nostra società per motivi confessionali e religiosi (10).

Si tratta, secondo il nostro parere, di un argomento in sé pertinente, in quanto, sulla base dell'esperienza storica, i rischi di gravi conflitti sociali originati da motivi religiosi non sono puramente astratti. Tuttavia, il peso e la validità di questa ragione vanno soppesati riferendosi non solo all'esperienza del passato, ma soprattutto alla situazione attuale.

Innanzitutto tutto bisogna partire dal presupposto che per fare veramente una guerra è necessario che ci siano due parti a volerla combattere. Ma, come è stato pubblicamente riconosciuto dagli stessi avversari, i cattolici italiani rappresentati nella Democrazia Cristiana hanno dato una incontrovertibile prova di saper svolgere la loro azione politica in perfetta coerenza con le regole democratiche e con le esigenze del rispetto delle altrui opinioni; e hanno dimostrato di saper condurre, in Parlamento e nel Paese, la loro opposizione al divorzio sul piano del confronto e del dibattito civile, e di saper accettare la sconfitta con grande pacatezza.

La S. Sede e l'episcopato italiano, pur disapprovando l'introduzione del divorzio ed esprimendo la loro convinzione che con essa si sia violato il Concordato, hanno semplicemente mirato con le loro reazioni a sensibilizzare le coscienze circa i più pressanti e gravi doveri che sorgono per la conservazione del bene dell'unità della famiglia. Nè la gerarchia ecclesiastica ha assunto atteggiamenti di aperta condanna nei confronti di quei cittadini cattolici, pubblicisti o redattori di organi di stampa, i quali si sono affiancati (con argomenti talvolta dubbi, talvolta non pertinenti) ai divorzisti.

Questa serie di fatti, caratteristici del recente passato, ci sembrano confortare la previsione che nel campo cattolico non esista né la volontà né la predisposizione a scatenare conflitti di religione.

(10) In questo senso, tra gli altri, si vedano l'editoriale de *La Stampa*, 1 dicembre 1970, p. 1; e R. LA VALLE, *I cattolici lacerati*, nello stesso giornale, 4 dicembre 1970, p. 2.

Ma anche nell'opposto campo laicista sono presenti, a nostro avviso, **sintomi rassicuranti**. In primo luogo va rilevata la moderazione del Partito Comunista il quale, pur avendo dato un apporto determinante all'approvazione del divorzio, manifesta ora apertamente (11) il desiderio di porre mano alla riforma del diritto di famiglia senza intendimenti anticlericali, e sembra anzi cosciente dei maggiori rischi cui sarà esposta la stabilità familiare. Non si può, d'altra parte, dimenticare la dichiarazione dell'allora segretario del PSI, on. De Martino, che contribuì efficacemente al superamento delle difficoltà per la soluzione della crisi di governo apertasi il 7 febbraio 1970 con le dimissioni del gabinetto Rumor, e secondo la quale il « referendum » doveva considerarsi lo strumento più civile e più democratico per superare in ultima istanza l'inevitabile disparità di vedute tra gli stessi partiti della coalizione di centro-sinistra circa il divorzio (12). Infine, il tradizionale spirito di liberale tolleranza che informa almeno la ideologia politica degli altri partiti cosiddetti « laici » (come sono il PLI e il PRI) costituisce un ulteriore elemento rassicurante.

Ma per valutare concretamente il rischio dello scoppio di un conflitto religioso, qualora venisse indetto un referendum per abrogare il divorzio, potrebbero essere utili altre due annotazioni.

In primo luogo, è ormai un quarto di secolo che il nostro popolo partecipa in massa alle numerose consultazioni elettorali ed esprime liberamente le divisioni politiche che affondano le radici in ideologie diverse e in opposte valutazioni del bene comune della società. Ogni consultazione è sempre stata preceduta da campagne molto animate e ricche di tensioni. Sarebbe fare un torto alla **maturità democratica** del nostro popolo non riconoscere la capacità che esso ha dimostrato di saper accettare il pluralismo delle opinioni e delle opzioni politiche con spirito di tolleranza.

In secondo luogo, occorre sottolineare il fatto che la **linea di demarcazione tra divorzisti e antidivorzisti** non passa tra i cattolici e i non cattolici, e tanto meno tra i democristiani e coloro che votano per gli altri partiti. Al contrario, essa **divide, in maggior o minor misura, ogni partito e ogni gruppo sociale**. A non volere il divorzio ci sono dei cattolici praticanti insieme con dei cittadini che cattolici non sono mai stati o non lo sono più; ci sono democristiani insieme con comunisti, liberali, socialisti delle varie denominazioni, ecc. E, sul versante divorzista, si trovano sicuramente socialisti, comunisti, liberali assieme a cittadini che votano per la Democrazia Cristiana, o militano in associazioni cattoliche.

(11) Si veda l'articolo del Vicesegretario BERLINGUER in *l'Unità*, 6 dicembre 1970, p. 1, sotto il titolo: *Divorzio, famiglia, società*.

(12) Cfr. *Avanti!*, 14 marzo 1970, p. 1.

Questo fatto serve a porre in luce quell'aspetto di pretestuosità che spesso si rivela nell'atteggiamento di chi dice di temere che il referendum scatenerrebbe la guerra di religione e dividerebbe il Paese in due contrapposti schieramenti per motivi confessionali.

Naturalmente non si può escludere a priori che nell'uno e nell'altro campo possano formarsi gruppi di fanatici i quali tendano a esorbitare dalle giuste regole del confronto democratico. Ma non è sulla previsione del comportamento di simili esigue minoranze che si deve misurare il giudizio di opportunità circa l'indizione del referendum: tanto più se, avendo presente tale eventualità, i partiti, le associazioni, e la stessa gerarchia cattolica si asterranno da atteggiamenti che potrebbero alimentare il fanatismo. In particolare è auspicabile che essi evitino di monopolizzare o di gestire in proprio la consultazione popolare.

*

Il breve esame che abbiamo compiuto crediamo possa fornire sufficienti elementi per valutare se gli argomenti proposti per dissuadere dal ricorso al referendum siano o no decisivi; o se, al contrario, non siano più convincenti quelli che lo legittimano in diritto e in fatto.

Angelo Macchi